

VADEMECUM DIVIETI

L'unica associazione che opera concretamente in favore dei camperisti e per la promozione del turismo con autocaravan è il Coordinamento Camperisti. Un'affermazione che vorremmo fosse falsa poiché riteniamo che tali compiti non competano a chi acquista un autocaravan ma bensì agli allestitori, ai rivenditori, alla Federcampeggio quale Ente Morale che riceve sovvenzioni statali, alle riviste del settore.

Purtroppo ad oggi, salvo salutarie iniziative, abbiamo dovuto constatare che siamo soli ad agire. Una solitudine tra l'altro non facile perché, di quando in quando per cause umane, dai suddetti organismi escono notizie i cui titoli o i loro contenuti creano false aspettative o, peggio, inducono i camperisti a recarsi come kamikaze sotto i divieti anti-camper.

Quali esempi posso citare:

— 2C, oggi denominata PLEIN AIR 2C:

1985 - I camperisti vengono invitati a fotocopiare la «legge Nicolazzi» (circolare 983/85 del Ministero Lavori Pubblici), a tenerla pronta a bordo per «presentarla» ai vigili urbani in caso di contestazione per divieto di sosta. Tutto questo nonostante nell'aprile 1985 avessimo informato che la «legge Nicolazzi», al punto D, autorizzava i sindaci a porre divieti anti-camper.

In seguito a detta notizia molti camperisti hanno ignorato i segnali di divieto e, una volta contravvenzionati, si sono trovati soli a verificarne l'attendibilità. Solo contattando il Coordinamento Camperisti hanno trovato notizie chiare e la possibilità di presentare il primo ricorso senza incorrere in salate spese legali.

1990 - I camperisti vengono informati che la Pdl 1456 fa passi

in avanti quando invece è ferma ed è quasi certo che morirà con questa legislatura.


1990 - La rivista non trova lo spazio per relazionare ampiamente i lettori sulle concrete realizzazioni e iniziative del Coordinamento Camperisti mentre nel numero di luglio/agosto dedica addirittura una pagina alle diffamazioni di sei camperisti allontanati dal Gruppo Operativo. Nel numero di novembre addirittura fornisce la falsa notizia di un accordo tra noi e le sei persone inducendo i lettori a dubitare sulla serietà del Coordinamento Camperisti.

— IL CAMPEGGIO ITALIANO, organo della Federcampeggio:

1990 - Dedica quasi una pagina ad una vecchia sentenza del TAR LIGURIA ove si prende in esame un'ordinanza che si basa sul Codice della Strada (ordinanza da anni non ripresentata dagli amministratori anti-camper) lasciando intendere al lettore una facilità di contrapposizione con le pubbliche amministrazioni.

Nel numero di novembre/dicembre 1990 la Federcampeggio replica, titola su Castiglione della Pescaia, lasciando intendere un loro intervento contro il sindaco. **Al contrario**, il legale è intervenuto per conto del contravvenzionato a seguito dell'interessamento tecnico ed economico del Coordinamento Camperisti. Il 16-11-1990 il Pretore di Grosseto ha annullato l'ordinanza/ingiunzione inviata dal **Sindaco** di Castiglione della Pescaia e lo ha **condannato** a risarcire Lire 180.000 per le spese legali sostenute dal ricorrente. Una prima vittoria che ci auguriamo venga confermata da altre sentenze.

Essendo a fine anno è d'obbligo ripetere in schema la situazione inerente ai divieti anti-



camper.

1) Il Coordinamento Camperisti invita i camperisti a non recarsi sotto i divieti ma a fotografarli, chiedere fotocopia dell'ordinanza, inviare il tutto all'associazione e a rendersi disponibili a collaborare alle iniziative messe in essere. Chi si reca sotto un divieto lo affronta in prima persona mentre rilevandolo e segnalandolo è tutta un'associazione ad intervenire.

2) IN CASO DI CONTRAVVENZIONE:

NON discutere con il pubblico ufficiale,

NON firmare il verbale,

TELEFONARE il giorno dopo alla segreteria del Coordinamento Camperisti allo 055/490184.

3) PAGARE O NON PAGARE LA CONTRAVVENZIONE.

Il consiglio è di non pagare subito la contravvenzione ma di telefonare alla segreteria del Coordinamento Camperisti per chiarire se trattasi di infrazione con sanzioni penali o che comportano una semplice ammenda.

Il pagamento estingue ogni possibilità di ricorso.

4) Qualora si tratti di infrazione penale è consigliabile il ricorso onde evitare la «NON MENZIONE» che, al contrario di quello che si potrebbe intendere, comporta la segnalazione sul certificato penale.

Poiché ogni caso è diverso è